

COMUNE DI GARLEND  
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Approvato con D.C.C. n. ---- del -----*

|

## **I N D I C E**

---

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Diffusione

### **TITOLO II – I CONSIGLIERI COMUNALI**

#### *CAPO I – NORME GENERALI*

- Art. 3 - Durata in carica
- Art. 4 - Dimissioni
- Art. 5 - Domicilio
- Art. 6 - Consigliere anziano

#### *CAPO II – DIRITTI E DOVERI*

- Art. 7 - Partecipazione alle sedute
- Art. 8 - Decadenza
- Art. 9 - Comportamento
- Art. 10 - Responsabilità
- Art. 11 - Nomine ed incarichi

#### *CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI*

- Art. 12 - Costituzione e composizione
- Art. 13 – Il capogruppo
- Art. 14 - La conferenza dei capigruppo

### **TITOLO III – LE COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 15 - Criteri generali per l'istituzione
- Art. 16 - Partecipazione ai lavori
- Art. 17 - Segreteria e verbalizzazione

### **TITOLO IV – LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### *CAPO I - L'ORDINE DEL GIORNO*

- Art. 18 - Definizione
- Art. 19 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno
- Art. 20 - Convocazione su richiesta dei consiglieri comunali

#### *CAPO II - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE*

- Art. 21 – Contenuto
- Art. 22 – Modalità di consegna

### **TITOLO V – LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### *CAPO I – NORME GENERALI*

- Art. 23 – La sede
- Art. 24 - Seduta di prima convocazione
- Art. 25 - Seduta di seconda convocazione
- Art. 26 - Aggiornamenti
- Art. 27 - Sessioni
- Art. 28 - Adempimenti preliminari
- Art. 29 - Numero legale e sua verifica

- Art. 30 - Pubblicità
- Art. 31 - Partecipazione di assessori esterni
- Art. 32 - Comportamento del pubblico
- Art. 33 - Tumulto in aula
- Art. 34 Sedute aperte
- Art. 35 Deliberazioni immediatamente eseguibili

#### *CAPO II – LA PRESIDENZA*

- Art. 36 - Il presidente
- Art. 37 - Poteri

#### *CAPO III – LA DISCUSSIONE*

- Art. 38 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 39 - Svolgimento degli interventi
- Art. 40 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 41 - Fatto personale
- Art. 42 - Dichiarazione di voto

#### **CAPO IV – LA VOTAZIONE**

- Art. 43 - Modalità della votazione
- Art. 44 - Votazione palese
- Art. 45 - Votazione segreta
- Art. 46 - Schede bianche e schede nulle
- Art. 47 - Irregolarità nella votazione

#### **CAPO V – LA VERBALIZZAZIONE**

- Art. 48 - Verbalizzazione delle sedute
- Art. 49 - Il segretario assunto

#### **TITOLO VI – DIRITTI DEI CONSIGLIERI - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO**

- Art. 50 - Diritto di accesso e all'informazione dei Consiglieri
- Art. 51 - Diritto di iniziativa
- Art. 52 - Interrogazione
- Art. 53 - Risposta all'interrogazione
- Art. 54 - Interpellanza
- Art. 55 – Mozione
- Art. 56 - Mozione d'ordine
- Art. 57 Mozione di sfiducia
- Art. 58 - Ordine del giorno

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 59 - Informazione sull'attività del consiglio comunale
  - Art. 60 - Entrata in vigore
-

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e degli organismi ad esso collegati.

2. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni non disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al sindaco, sentiti eventualmente i capigruppo consiliari ed il segretario comunale.

3. L'interpretazione del Regolamento spetta al Presidente del Consiglio, acquisito il parere della Conferenza dei Capigruppo consiliari sia che l'eccezione venga rappresentata antecedentemente che nel corso della seduta consiliare. In tale ultima ipotesi la adunanza viene sospesa per il tempo occorrente agli adempimenti suddetti e comunque non oltre un'ora. Qualora il Presidente ritenga di non poter offrire l'interpretazione corretta della norma, l'argomento viene rinviato a seduta successiva. L'interpretazione data dal Presidente ha carattere definitivo e la questione non può essere riproposta, a meno che non siano adottati elementi, criteri interpretativi nuovi e diversi da quelli presi a base della offerta interpretazione. Resta ovviamente ferma la facoltà del Consiglio Comunale di apportare modificazioni alla norma oggetto di interpretazione.

### **Art. 2 - Diffusione**

1. Una copia del regolamento può essere consegnata ad ogni consigliere neo-eletto a semplice richiesta.

2. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala consiliare a disposizione dei consiglieri comunali durante ogni seduta.

## **TITOLO II – I CONSIGLIERI COMUNALI**

### **CAPO I – NORME GENERALI**

#### **Art. 3 - Durata in carica**

1. I consiglieri comunali entrano in carica ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio comunale adotta la relativa deliberazione.

#### **Art. 4 - Dimissioni**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata e devono essere assunte immediatamente al protocollo.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 TUEL.

#### **Art. 5 - Domicilio**

1. Come previsto dall'art. 14 comma 4 dello Statuto Comunale, i consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la notifica o la comunicazione di informazioni che li riguardano e ad indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

#### **Art. 6 - Consigliere anziano**

1. Come previsto dall'art. 13 comma 2 dello Statuto Comunale, le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali.

### **CAPO II – DIRITTI E DOVERI**

### **Art. 7 - Partecipazione alle sedute**

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale.
2. Il presidente, dopo aver preso atto della causa dell'assenza, ne dà notizia al momento dell'apertura della seduta consiliare.
3. Il consigliere comunale che si assenta dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvisare il segretario comunale affinché ne sia preso nota a verbale.

### **Art. 8 - Decadenza**

1. Come previsto dall'art. 13 comma 3 dello Statuto Comunale, i consiglieri comunali che non intervengono alle sedute ordinarie per due volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
2. Qualora il sindaco verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere comunale interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio a maggioranza qualificata esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

### **Art. 9 - Comportamento**

1. I consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, sempre che riguardino atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali dei singoli ed in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerazioni; è rigorosamente vietato attribuire fatti che possano offendere o ledere l'onorabilità.
3. Se un consigliere comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, senza che il consigliere comunale tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
5. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

### **Art. 10 - Responsabilità**

1. I consiglieri comunali nell'adempimento delle loro funzioni hanno piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto, senza vincolo di mandato imperativo.
2. Ciascun consigliere comunale è responsabile personalmente del voto espresso in consiglio comunale.

### **Art. 11 - Nomine ed incarichi**

1. Ogni qualvolta disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere eletto in seduta pubblica, con votazione a scrutinio segreto.

## ***CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI***

### **Art. 12 - Costituzione e composizione**

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.
2. I consiglieri comunali eletti nella stessa lista formano di regola un gruppo consiliare; il consigliere comunale che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. Ogni gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri comunali.
4. E' istituita, presso il Comune di Garlenda, la conferenza di capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 2 dello statuto comunale.

#### **Art. 13 – Il capogruppo**

1. Ogni gruppo deve comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima seduta del consiglio neo eletto; con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
2. In mancanza di tali comunicazioni o nelle more della designazione, viene considerato capo gruppo il consigliere comunale, non componente la giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il sindaco, nella prima seduta utile, informa dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

#### **Art. 14 - La conferenza dei capigruppo**

1. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, nello svolgimento delle sue funzioni di Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio stesso. Garantisce il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri
2. Il Sindaco facoltativamente può sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.
4. La Conferenza dei capigruppo è convocata senza formalità dal Sindaco, ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, ed è dallo stesso presieduta. In caso di impedimento del Sindaco è presieduta dal Vice Sindaco o da altro Assessore incaricato direttamente dal Sindaco. Alla riunione partecipano - se richiesto - i Funzionari interessati alle pratiche che dovranno essere discusse in Consiglio Comunale, per fornire delucidazioni tecniche.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un capogruppo.
6. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione prevista dalla legge inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato con le medesime modalità di accesso dei consiglieri comunali

### **TITOLO III – LE COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Art. 15 - Criteri generali per l'istituzione**

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
4. I consiglieri appartenenti a dette Commissioni sono nominati dal Sindaco, su designazione dei Capigruppo.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Sindaco procede alla sostituzione.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole

sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

7. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

#### **Art. 16 - Partecipazione ai lavori**

1. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l'esame di specifici argomenti.

2. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### **Art. 17 - Segreteria e verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal segretario comunale oppure da un componente designato dal presidente della commissione; esso redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente, dai membri e dal segretario.

### **TITOLO IV – LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### ***CAPO I - L'ORDINE DEL GIORNO***

#### **Art. 18 - Definizione**

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta, ordinaria, straordinaria o d'urgenza; esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di individuare esattamente gli argomenti che verranno trattati.

2. Spetta al sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo articolo 19.

3. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

#### **Art. 19 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete anche all'autorità governativa, alla giunta comunale, ai consiglieri comunali.

2. Le proposte devono essere presentate per iscritto, anche da un solo consigliere comunale, accompagnate dallo schema della proposta che si intende sottoporre al consiglio comunale.

3. Il sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno qualora non ravvisi la competenza del consiglio comunale a trattare l'argomento oppure la reputi non conveniente per il comune; di tale decisione deve dare comunicazione scritta al consigliere comunale proponente, entro dieci giorni da quello in cui pervenne la proposta.

4. Le proposte di deliberazioni, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminate, iscritte all'ordine del giorno devono essere depositate presso la segreteria il medesimo giorno della convocazione.

5. Come previsto dall'art. 10 comma 8 dello Statuto Comunale, l'elenco degli argomenti da trattare, della prima convocazione ordinaria, deve essere affisso nell'albo pretorio lo stesso giorno della pubblicazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

#### **Art. 20 - Convocazione su richiesta dei consiglieri comunali**

1. Come previsto dall'art. 10 comma 4 dello Statuto Comunale, qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

2. Gli argomenti proposti hanno la precedenza su tutti gli altri.

#### ***CAPO II – L'AVVISO DI CONVOCAZIONE***

## **Art. 21 – Contenuto**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avviso, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

## **Art. 22 – Modalità di consegna**

1. La convocazione è di norma effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazioni del Messo Comunale ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del consegnatario. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

4. Su adesione scritta del Consigliere è altresì consentito l'utilizzo di raccomandata R.R., posta elettronica certificata, telegramma e fax. Nel caso di pec della ricezione farà fede la conferma del recapito del documento nella Casella di Posta elettronica certificata; in caso di telegramma la ricevuta dello stesso; in caso di fax la ricevuta rilasciata dall'apparecchio di trasmissione; in caso di raccomandata la ricevuta di ritorno.

5. Le modalità di convocazione di cui sopra possono essere integrate da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione della seduta, come l'invio di brevi messaggi di testo (sms) al numero di telefono cellulare indicato dai Consiglieri ovvero con inoltro a indirizzi di posta elettronica ordinaria.

6. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

7. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

8. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

9. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.

10. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

11. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, che deve tenersi entro un termine massimo di tre giorni dopo la prima.

13. In seconda convocazione imprevista il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telegramma con preavviso di almeno 12 ore con esclusione delle prescrizioni di pubblicità relative agli argomenti da trattare, che comunque dovranno essere compatibili ed attinenti con quelli previsti nella prima convocazione.



14. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

## **TITOLO V – LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I – NORME GENERALI**

#### **Art. 23 – La sede**

1. Come previsto dall'art. 3 dello Statuto Comunale comma 3, le sedute del consiglio comunale si svolgono di regola nell'apposita sala della sede comunale.

2. La giunta comunale può, con deliberazione motivata, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la seduta si svolga in altro luogo nel territorio comunale assicurando il normale accesso del pubblico alla stessa e garantendo ai consiglieri comunali il normale svolgimento delle proprie funzioni.

3. In occasione delle sedute del consiglio comunale all'esterno dell'edificio ospitante e per il tempo in cui lo stesso esercita le sue funzioni, vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

#### **Art. 24 - Seduta di prima convocazione**

1. Il consiglio comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati, senza computare il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione respinta alla prima votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

5. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

6. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

#### **Art. 25 - Seduta di seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Detta seduta dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno tre giorni dopo quella di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati, senza computare il Sindaco.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 22.

3. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento dello scioglimento della seduta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta con la procedura di cui al precedente articolo.

5. Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione pos-

sono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

#### **Art. 26 - Aggiornamenti**

1. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del sindaco, dal consiglio comunale e ne è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 22.

#### **Art. 27 - Sessioni**

1. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione e alla verifica delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione,

#### **Art. 28 - Adempimenti preliminari**

1. Il sindaco, in apertura di seduta, informa su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

#### **Art. 29 - Numero legale e sua verifica**

1. Il numero legale necessario alla validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.

2. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, avverte il Sindaco il quale può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino ad un tempo massimo di quindici minuti, dopo il quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

#### **Art. 30 - Pubblicità**

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si trattino argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata o sulle capacità professionali di persone.

2. In tali casi non è verbalizzato il dibattito.

#### **Art. 31 - Partecipazione di assessori esterni**

1. Gli assessori esterni, se nominati, partecipano alle sedute del consiglio comunale con funzioni di relatore; hanno diritto di intervenire al dibattito, ma non possono partecipare alla votazione.

2. La loro presenza non è computata ai fini della determinazione del numero legale.

#### **Art. 32 - Comportamento del pubblico**

1. I cittadini che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento corretto che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio comunale, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri comunali o le decisioni adottate dal consiglio comunale.

2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri comunali; oltre al segretario ed agli impiegati potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di tecnici o consulenti.

3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

#### **Art. 33 - Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il consiglio comunale si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

3. La forza pubblica non può entrare nella sala consiliare, se non per ordine del presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

#### **Art. 34 Sedute aperte**

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari nel territorio comunale.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

#### **Art. 35 Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza adeguatamente motivata le deliberazioni del Consiglio Comunale sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri assegnati. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

### ***CAPO II – LA PRESIDENZA***

#### **Art. 36 - Il presidente**

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal vicesindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al consigliere anziano.

#### **Art. 37 - Poteri**

1. Il presidente garantisce il funzionamento ed il buon andamento dei lavori consiliari, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- a) mantiene l'ordine durante le sedute;
- b) concede la facoltà di parlare;
- c) garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
- d) precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione ed alla votazione dell'assemblea;
- e) proclama il risultato delle votazioni;
- f) ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

### ***CAPO III – LA DISCUSSIONE***

#### **Art. 38 - Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Il presidente pone in trattazione gli argomenti sulla base dell'ordine del giorno.

2. Il consiglio comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; l'eventuale modifica dell'ordine di trattazione, su proposta del sindaco o a richiesta di un

gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 39 - Svolgimento degli interventi**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà la parola a coloro che chiedono d'intervenire.

2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.

3. Nessun consigliere comunale può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente.

4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

5. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

6. Quando il consigliere comunale supera il termine assegnato per l'intervento, il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

7. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

8. Il Sindaco dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione e la proposta viene messa in votazione.

9. Il presidente richiama il consigliere comunale che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi allo stesso; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se, dopo due inviti, persiste nel suo atteggiamento.

10. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti; il documento va consegnato al segretario comunale per l'acquisizione a verbale.

11. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

#### **Art. 40 - Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

#### **Art. 41 - Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste, per non più di tre minuti.

#### **Art. 42 - Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, il solo Capogruppo oppure un Consigliere delegato dal Capogruppo può fare dichiarazione di voto a nome del proprio gruppo, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. In dissenso dalla dichiarazione di voto ha facoltà di intervento qualsiasi consigliere dello stesso gruppo con le medesime modalità.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## **CAPO IV – LA VOTAZIONE**

### **Art. 43 - Modalità della votazione**

1. Esauriti gli adempimenti precedenti, il presidente pone in votazione ogni proposta di deliberazione che, ove non sia diversamente previsto, è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. I voti sono di norma espressi in forma palese ad eccezione dei casi relativi a deliberazioni concernenti persone che sono espressi a scrutinio segreto.
3. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni a cui sono direttamente interessati od hanno interesse loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile.
4. Il presidente proclama il risultato della votazione o, nel caso di elezione, gli eletti.
5. Il risultato delle votazioni ed il nominativo dei consiglieri comunali astenuti e contrari è riportato nel verbale della seduta.

### **Art. 44 - Votazione palese**

1. La votazione palese avviene per alzata di mano.
2. Il presidente richiede ai consiglieri comunali di esprimere il proprio voto iniziando dai favorevoli, poi dai contrari e quindi dagli astenuti.
3. Il segretario comunale conta i voti espressi e li comunica al presidente per la proclamazione del risultato.

### **Art. 45 - Votazione segreta**

1. La votazione segreta avviene mediante scheda che i consiglieri comunali ricevono dal segretario comunale; successivamente ripiegano la scheda e la depongono in un'apposita urna.
2. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri comunali volontari con funzioni di scrutatori (di cui uno deve appartenere alla minoranza, se presenti in aula), ne verifica l'esito e ne proclama il risultato; le schede sono quindi distrutte.

### **Art. 46 - Schede bianche e schede nulle**

1. Le schede bianche sono quelle che non contengono nominativi o indicazioni di voto.
2. Le schede nulle sono quelle che contengono altre parole o segni o un numero di nominativi votati superiore a quello previsto.
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

### **Art. 47 - Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione o nello scrutinio, il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario comunale, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

## **CAPO V – LA VERBALIZZAZIONE**

### **Art. 48 - Verbalizzazione delle sedute**

1. I processi verbali delle sedute sono redatti in forma riassuntiva dal segretario comunale e debbono indicare i punti principali della discussione e l'esito della votazione.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate in forma sintetica. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
3. Ogni Consigliere potrà richiedere sia inserita a verbale una sua breve dichiarazione dettandola al segretario. Oppure chiedere venga messa a verbale una sua dichiarazione scritta, dopo averla letta nei termini di tempo previsti dal presente regolamento.
4. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.
5. Il verbale delle adunanze è portato all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

#### **Art. 49 – Il Segretario assunto**

1. Qualora il segretario comunale debba allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di argomenti di interesse proprio o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi, il consiglio comunale sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

### **TITOLO VI – DIRITTI DEI CONSIGLIERI - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO**

#### **Art. 50 - Diritto di accesso e all'informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici nonché dalle aziende comunali ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti.

2. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo avviene gratuitamente, durante il normale orario di servizio degli uffici con modalità da concordare direttamente con gli uffici, al fine di non arrecare intralcio al normale svolgimento dell'attività lavorativa. Il diritto si esercita nei confronti del Responsabile del Servizio competente.

3. I Consiglieri possono esercitare il diritto di informazione e di accesso agli atti mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile del Servizio competente, indicando gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'identificazione.

4. Al momento del ritiro dei documenti o dell'avvenuta conoscenza di informazioni sarà rilasciata dichiarazione sottoscritta al dipendente addetto al protocollo generale che quanto appreso o la copia richiesta sarà utilizzato esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

5. Non saranno ammesse richieste che si riferiscano ad intere categorie di atti e/o informazioni nonché quelle che, per la mole di lavoro richiesta agli uffici possano comportare intralcio al regolare funzionamento dei servizi.

6. Nel consentire l'accesso i Responsabili dei Servizi adotteranno misure idonee ad evitare l'accesso ad atti coperti da segreto ai sensi di legge.

7. Le richieste devono essere evase quanto prima possibile, solo eccezionalmente l'accesso può essere differito, per motivate ragioni organizzative o di difficoltà di reperimento della documentazione.

8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto della normativa sulla privacy e non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.

#### **Art. 51 - Diritto di iniziativa**

1. I consiglieri hanno diritto a iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Le proposte devono essere presentate per iscritto, accompagnate dallo schema della proposta che si intende sottoporre al consiglio comunale, per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile del dirigente e/o responsabile preposto.

3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Le proposte di emendamento sono trasmesse ai responsabili dei servizi interessati per l'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta o in forma verbale al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale in ordine alla legittimità e procedibilità dell'emendamento relativo all'atto, fermo restando la necessità di acquisire il parere di regolarità tecnica e/o contabile del dirigente e/o responsabile preposto. Il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio

prima della votazione.

#### **Art. 52 - Interrogazione**

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta in forma scritta al sindaco o ad un assessore per ottenere informazioni sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che l'amministrazione intende adottare o ha già adottato in merito.

2. Il consigliere comunale, nel presentare l'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta oppure orale. Nel primo caso, il sindaco o l'assessore sono tenuti a rispondere nei trenta giorni successivi alla richiesta, con ciò esaurendo la finalità dell'interrogazione stessa. Nel secondo caso la risposta è fornita nella prima seduta utile del consiglio comunale.

3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata.

4. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

5. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

#### **Art. 53 - Risposta all'interrogazione**

1. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, con limite temporale di dieci minuti.

2. Le risposte orali alle interrogazioni vengono fornite dal sindaco o da un assessore all'inizio della seduta.

3. L'interrogante può replicare per non più di cinque minuti dichiarando di essere o non essere soddisfatto.

4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi.

5. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni o interpellanze.

6. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente la risposta scritta all'interrogazione s'intende che per la stessa è richiesta per essere trattata in Consiglio Comunale.

#### **Art. 54 - Interpellanza**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in forma scritta al sindaco o ad un assessore per ottenere informazioni su materie di competenza comunale o per conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione comunale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse pubblico.

2. Per la trattazione dell'interpellanza si applica quanto disposto per le interrogazioni.

#### **Art. 55 – Mozione**

1. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Sindaco e sottoscritte da uno o più consiglieri proponenti.

2. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

3. Le mozioni sono svolte all'inizio della prima seduta utile successiva alla loro presentazione.

4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere comunale per ogni gruppo ed un assessore.

6. Il consigliere comunale che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente cinque minuti.

**Art. 56 - Mozione d'ordine**

1. La mozione d'ordine può consistere nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo statuto ed il presente regolamento o nella proposta attinente l'organizzazione dei lavori.
2. Sulle mozioni d'ordine decide il presidente, sentito il segretario comunale.

**Art. 57 Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

**Art. 58 - Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal consiglio comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del comune
2. Le proposte di ordine del giorno possono essere presentate al consiglio comunale da uno o più consiglieri comunali e sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. Gli ordini del giorno approvati dal consiglio comunale sono trasmessi, a cura del sindaco, agli enti ed ai soggetti interessati.

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI****Art. 59 - Informazione sull'attività del consiglio comunale**

1. Il comune assicura la più ampia ed imparziale informazione sull'attività del consiglio comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute consiliari e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte e le iniziative promosse.

**Art. 60 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della relativa deliberazione di approvazione.